



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XII / 523

Seduta del 26/06/2023

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali MARCO ALPARONE *Vicepresidente*
ALESSANDRO BEDUSCHI
GUIDO BERTOLASO
FRANCESCA CARUSO
GIANLUCA COMAZZI
ALESSANDRO FERMI
PAOLO FRANCO
GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA
ELENA LUCCHINI
FRANCO LUCENTE
GIORGIO MAIONE
BARBARA MAZZALI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI
SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Alessandro Beduschi

Oggetto:

AUTORIZZAZIONE AL CONTROLLO DELLA SPECIE COLOMBO DI CITTA' PER PREVENIRE DANNI ALL'AGRICOLTURA MEDIANTE PRELIEVO VENATORIO, NEL PERIODO 17 SETTEMBRE 2023 - 31 GENNAIO 2024, AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 1, LETT. A) DELLA DIR. 2009/147/CE E DEGLI ARTT. 19 E 19 BIS DELLA L. 157/92

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Andrea Massari

Il Dirigente Andrea Massari

L'atto si compone di 7 pagine

di cui / pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la direttiva comunitaria 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e in particolare l'art. 9, comma 1, lettera a), che consente agli Stati membri di derogare al divieto di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 della stessa direttiva, allo scopo, tra gli altri, di prevenire gravi danni arrecati alle colture;

VISTA la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" redatta dalla Commissione Europea;

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n.157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" ed in particolare, l'articolo 19 che prevede che le regioni, per la tutela delle produzioni agricole, provvedano al controllo delle specie di fauna selvatica e l'art. 19 bis che, in attuazione dell'articolo 9 della Direttiva 2009/147/CE, demanda alle regioni la disciplina dell'esercizio delle deroghe nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sopra citata;

VISTA la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";

ATTESO che dalla documentazione pervenuta dagli Uffici Agricoltura Foreste Caccia e Pesca, agli atti della UO Sviluppo di sistemi forestali, agricoltura di montagna, uso e tutela del suolo agricolo e politiche faunistico venatorie, relativa alla quantificazione dei danni causati dalla specie Colombo di città (*Columba livia forma domestica*), risulta che l'importo dei danni accertati alle produzioni agricole da parte della specie negli anni in Lombardia, dal 2008 al 2022, è stato di € 1.360.820,63;

RILEVATO dalla documentazione di cui sopra che:

- l'importo complessivo dei danni causati nel 2022 è pari complessivamente a € 215.022,33;
- nel corso del 2022, le colture maggiormente interessate dai danni sono state: soia, pisello, girasole, frumento, mais;
- il periodo in cui è stata registrata la maggior diffusione dei danni è quello compreso tra maggio e dicembre;

DATO ATTO che:

- vi è una mancanza di soluzioni alternative sufficientemente efficaci a contenere i danni provocati dalla specie, poiché l'utilizzo di metodi di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

dissuasione non cruenta si è dimostrato parzialmente efficace e con effetti concentrati nel breve periodo;

- l'ecologia e lo stato di conservazione del Colombo di città in Italia ed in Europa è favorevole;
- la deroga in questione è riferita al suo esercizio durante la stagione venatoria, allo scopo di evitare gravi danni alle colture nel periodo autunno-invernale;
- gli abbattimenti sono previsti da parte dei cacciatori in possesso di licenza nelle giornate di prelievo venatorio iscritti negli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e nei Comprensori Alpini di Caccia (CAC) di tutte le province lombarde, autorizzati dalla Regione;

RITENUTO quindi di prevenire e ridurre eventi dannosi per la salvaguardia della produzione agricola nei territori pianiziali e collinari attraverso ogni possibile azione;

DATO ATTO che il controllo riduttivo tramite abbattimenti, previsto dall'art. 19 della l. 157/92, può essere effettuato laddove venga verificata l'inefficacia di metodi ecologici di prevenzione dei danni;

RITENUTO dunque, opportuno autorizzare il controllo del Colombo di città mediante prelievo venatorio da parte di cacciatori autorizzati, allo scopo di prevenire e limitare l'incidenza dei danni alle attività agricole, utilizzando la possibilità di deroga prevista dall'art. 9, comma 1, lett. a) della Dir. 2009/147/CE;

PRESO ATTO di quanto riportato nella "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" dove, al punto 3.5.11, viene richiamata, in assenza del danno visibile, la necessità di far riferimento all'esperienza passata per dimostrare la sussistenza di forti probabilità che il danno si verifichi;

DATO ATTO che l'art. 19 bis della legge 157/92, al comma 3, prevede che le deroghe previste dall'art. 9 della direttiva 2009/147/CE siano adottate sentito l'ISPRA e che l'intenzione di adottare un provvedimento di deroga che abbia ad oggetto specie migratrici debba, entro il mese di aprile di ogni anno, essere comunicata ad ISPRA, il quale si esprime entro e non oltre quaranta giorni dalla ricezione della comunicazione;

ATTESO che, con nota Protocollo n. M1.2023.0070333 del 21/04/2023, Regione Lombardia ha comunicato ad ISPRA l'intenzione di adottare un provvedimento di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

deroga per il controllo della specie Colombo di città (*Columba livia forma domestica*), ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) della direttiva 2009/147/CE e degli artt. 19 e 19 bis della l. 157/92;

VISTO il parere reso da ISPRA Prot.N.0030184-2023 del 05/06/23, protocollo regionale n° M1.2023.0104613 del 06.06.23, con cui l'Istituto esprime parere favorevole alla proposta di Regione Lombardia convenendo:

- *che il provvedimento di deroga in questione fa riferimento alla necessità di prevenire il verificarsi di gravi danni alle coltivazioni agricole, in particolare per prevenire danni entro un raggio di 100 metri dalle colture soia, pisello, girasole, frumento, mais riso, sorgo, avena, loietto, triticale, orzo ed in presenza di stoppie;*
- *che il prelievo andrà attuato da appostamento fisso o temporaneo con uso di zimbelli e/o stampi (richiami comunque non vivi) con finalità attrattiva in ragione delle dimensioni delle coltivazioni interessate, spesso di estensioni anche di alcune decine di ettari, il che renderebbe scarsamente efficace l'abbattimento da appostamento che escluda l'impiego di strumenti di attrazione;*
- *che le operazioni di abbattimento saranno effettuate in periodo venatorio a far data dal 17 settembre 2023 e sino al 31 gennaio 2024 ad opera dei cacciatori in possesso di regolare licenza come meglio specificato nella nota istruttoria regionale;*
- *che Regione Lombardia provvederà tempestivamente a sospendere il prelievo della specie, qualora si verifichi il raggiungimento del numero massimo di capi prelevabili o per l'innevamento totale dei terreni, con ciò dando recepimento a quanto disposto dall'art. 19-bis, comma 2, della L. 157/92;*
- *circa il numero massimo di capi annualmente abbattibile, viste le elevate consistenze degli asporti registrati nel corso dell'anno 2022, si condivide sull'opportunità che il contingente massimo di soggetti prelevabili vada fissato a 20.000 unità nel rispetto dei limiti giornalieri e stagionali indicati;*

CONSIDERATO che:

- prevedere un numero massimo di capi prelevabili per l'intero periodo in Lombardia;
- prevedere un prelievo massimo di capi abbattibili per cacciatore;
- definire con atto dirigenziale, in base al numero di cacciatori che faranno richiesta di prelievo in deroga, il numero di cacciatori autorizzati alla deroga ed il carniere massimo stagionale per cacciatore per non superare la soglia



Regione Lombardia

LA GIUNTA

dei 20.000 capi previsti;
siano misure adeguate ad assicurare che non venga superato il numero di capi abbattibili;

RITENUTO:

- di autorizzare il prelievo in deroga, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) della direttiva 2009/147/CE, del Colombo di città sul territorio regionale, nel periodo compreso dal 17 settembre 2023 e sino al 31 gennaio 2024, al fine di autorizzare il controllo della specie, a norma dell'art. 19 bis della l.157/92;
- di stabilire che i cacciatori interessati, in base alla residenza anagrafica, possano presentare domanda di autorizzazione alle rispettive Strutture/U.O. Agricoltura caccia e pesca territoriali o alla Provincia di Sondrio, dal 1 al 12 agosto 2023 e che, qualora il numero di domande pervenute fosse superiore a 800, sia adottato il criterio limitativo dell'ordine cronologico di arrivo delle domande;
- di rimandare ad un successivo atto del dirigente competente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi la definizione del numero massimo di capi prelevabili per cacciatore, in funzione del numero di domande pervenute, al fine di garantire l'entità del prelievo entro un numero massimo di capi prelevabili (20.000);

RICHIAMATA la l.r. del 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" e i provvedimenti organizzativi della XI e XII legislatura;

VAGLIATE ed ASSUNTE come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepite le premesse,

1. di autorizzare, ai sensi della direttiva 2009/147/CE, art. 9, comma 1, lett. a) e degli artt. 19 e 19bis della l. 157/92, al fine di prevenire gravi danni alle colture agricole, il controllo del Colombo di città (Columba livia forma domestica), mediante abbattimento, nel rispetto dei tempi e modi previsti dalla vigente disciplina regionale in materia di attività venatoria, con le seguenti modalità:



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- a) il prelievo potrà essere effettuato nel periodo compreso tra il 17 settembre 2023 e il 31 gennaio 2024 su tutto il territorio regionale;
 - b) le operazioni di abbattimento siano condotte entro un margine di 100 metri dai confini delle seguenti colture allocate nelle province lombarde: soia, pisello, girasole, frumento, mais riso, sorgo, avena, loietto, triticale, orzo ed in presenza di stoppie delle suddette coltivazioni;
 - c) il prelievo potrà essere effettuato dai cacciatori residenti in Lombardia espressamente autorizzati dalle competenti Strutture/U.O. Agricoltura foreste caccia e pesca territoriali, in base alla residenza anagrafica degli iscritti negli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e nei Comprensori Alpini di Caccia (CAC) di tutte le province lombarde;
 - d) ogni cacciatore dovrà annotare i capi prelevati sul tesserino venatorio utilizzando il codice della specie Colombo di città, ovvero CC;
 - e) il prelievo dovrà essere attuato da appostamento fisso e appostamento temporaneo, mediante utilizzo di zimbelli non vivi e stampi attrattori, con uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi o a ripetizione semiautomatica, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore al dodici e preferibilmente con pallini in materiali alternativi al piombo;
2. di stabilire un numero massimo pari a 20.000 capi prelevabili e che sarà definito con atto dirigenziale, il numero di cacciatori autorizzati alla deroga ed il carniere massimo stagionale per cacciatore per non superare la soglia dei 20.000 capi previsti;
 3. di stabilire che i cacciatori interessati al prelievo debbano, in base alla residenza anagrafica, fare richiesta di autorizzazione al controllo alle rispettive Strutture/U.O. Agricoltura foreste caccia e pesca territoriali, nel periodo compreso dal 1 al 12 agosto 2023 e che venga adottato il criterio limitativo dell'ordine cronologico di arrivo delle domande;
 4. di rimandare ad un successivo atto del dirigente competente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi la definizione del numero massimo di capi prelevabili per cacciatore in funzione del numero di domande pervenute;
 5. di prevedere che le Strutture/U.O. agricoltura foreste caccia e pesca territoriali trasmettano alla U.O. competente della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste i dati relativi al prelievo in deroga



Regione Lombardia

LA GIUNTA

del Colombo di città, mediante una rendicontazione dei capi abbattuti e delle date di abbattimento, entro e non oltre il 15 maggio 2024, al fine di ottemperare alle comunicazioni previste dal comma 6, art. 19bis, della l. 157/92;

6. di prevedere che i controlli siano effettuati secondo le disposizioni previste dagli artt. 27 e 28 della L. 157/92 e dagli artt. 48 e 49 della l.r. n. 26/93;
7. di autorizzare il Dirigente competente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi ad adottare provvedimenti di limitazione o sospensione dei prelievi autorizzati qualora le Strutture/U.O. Agricoltura foreste caccia e pesca territoriali e la Provincia di Sondrio lo richiedano, ovvero siano accertate gravi diminuzioni della consistenza numerica della specie Colombo di città;
8. di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.L..

IL SEGRETARIO

ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge